

SUPSI

Convenzione quadro per l'attivazione di tirocini di formazione

tra

Il Parco Archeologico di Pompei (d'ora in poi "*PAP, soggetto o azienda ospitante*"), con sede in Pompei (NA), alla Via Plinio n°26, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei;

e

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), (d'ora in poi "*soggetto promotore*") con sede legale in Stabile Le Gerre, Via Pobietto 11, 6928 Manno, Svizzera, per conto del proprio Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD), Corso di laurea in Conservazione e restauro, con sede presso il Campus in Via Flora-Ruchat 15, 6850 Mendrisio, Svizzera, rappresentata dal Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design, Dr. Jean-Pierre Candeloro e dalla Direttrice della Formazione di base, Prof. Dr. Daniela Willi-Piezzi.

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari, le Parti, come sopra rappresentate, condividono la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

Tanto premesso, si concorda quanto segue:

SUPSI

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Parco Archeologico di Pompei, quale soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, quale soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 3

Finalità

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, attraverso iniziative pratiche e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il Soggetto Promotore, avranno ad oggetto l'acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

Articolo 4

Attivazione dei tirocini

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun

2

SUPSI

titolo.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un *tutor*, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Ciascun tirocinio viene attivato con la sottoscrizione di uno specifico progetto formativo, concordato tra l'Azienda ospitante, la SUPSI-DACD e il tirocinante. Ogni progetto formativo sottoscritto costituisce parte integrante della presente convenzione. Ciascun progetto, nel rispetto ed in attuazione della presente convenzione, disciplina i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento.

In particolare, il progetto formativo dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il nominativo e le generalità del tirocinante e la sua attuale condizione;
- i nominativi del tutor designato dalla SUPSI-DACD e dall'Azienda ospitante;
- le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
- la durata del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Articolo 5

Copertura finanziaria

Dal presente accordo non conseguirà alle parti alcun onere finanziario né obblighi di altra natura.

Non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate.

SUPSI

Articolo 6

Assicurazioni e rapporto di lavoro

Si dà atto che i tirocinanti assolvono personalmente agli obblighi assicurativi a tutela degli infortuni sul lavoro, con apposite polizze specificate all'interno di ciascun progetto formativo.

La SUPSI DACD quale soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei propri tirocinanti, sollevando il Pap da ogni responsabilità che possa derivare da eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in loco, nonché per danni a cose, strutture ed a terze persone.

Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. I tirocini che verranno attivati in base alla presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro.

Articolo 7

Impegno del soggetto promotore

La SUPSI-DACD si impegna a nominare un tutor che, quale responsabile didattico-organizzativo, segua e verifichi, insieme al responsabile nominato dall'Azienda ospitante, l'andamento del tirocinio.

La SUPSI-DACD si impegna, altresì, a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione, all'interno del Progetto formativo, con la quale si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo alle condizioni e modalità nello stesso indicate;
- seguire le indicazioni del tutor nominato dalla SUPSI-DACD e dal responsabile nominato dall'Azienda ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo

SUPSI

- o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti e le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'Azienda ospitante;
 - rispettare l'obbligo della riservatezza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i dati e le informazioni acquisite nel corso dello stesso
 - redigere una relazione sull'attività svolta da consegnare alla SUPSI-DACD e all'Azienda ospitante.

Articolo 8

Impegno dell'azienda ospitante

L'azienda ospitante si impegna a:

- nominare un responsabile che, insieme al tutor nominato dalla SUPSI-DACD, segua e verifichi l'andamento del tirocinio;
- rispettare il Progetto Formativo del tirocinio concordato;
- trasmettere alla SUPSI-DACD, per ogni tirocinante, una relazione, predisposta dal responsabile, contenente la valutazione finale sull'attività espletata e i risultati conseguiti dal tirocinante;
- segnalare tempestivamente alla SUPSI-DACD eventuali assenze del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- rilasciare al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

Articolo 9

Durata dell'accordo

Il presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di firma da entrambe le parti, resterà valido per una durata di dodici mesi, il cui eventuale rinnovo dovrà avvenire espressamente per iscritto. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Azienda ospitante e la SUPSI-DACD hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in

SUPSI

qualsiasi momento nel corso della sua durata previo preavviso in forma scritta di almeno un mese, fatta salva la naturale conclusione dei tirocini in corso.

L'Azienda ospitante e la SUPSI-DACD hanno altresì la facoltà di interrompere con effetto immediato il singolo tirocinio per inosservanza da parte del tirocinante di uno o più degli impegni dallo stesso assunti o per altri gravi motivi.

Articolo 10

Protezione dati personali

Tutti i dati personali saranno trattati dalle parti nel pieno rispetto delle leggi vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 11

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro. In caso di mancata risoluzione bonaria della controversia, la legge applicabile è quella italiana ed il Foro giuridico è quello di Torre Annunziata.

Letto, approvato e sottoscritto


Pompei, 27-05-2024

SUPSI

Parco Archeologico di Pompei

Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI)

Direttore Dipartimento ambiente costruzioni e
design (DACD)

Dott. Jean Pierre Candeloro

Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana (SUPSI)

Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design
Direttore Generale

Franco Gervasoni
